

**ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI****GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DI BERGAMO E ..... PER IL****RECUPERO NEL CORSO DELL'ANNO 2025 DELLE PRESTAZIONI DI****RICOVERO E CURA PROGRAMMATE MA NON EROGATE NEL PERIODO****2020-2023 AI SENSI DELLA DGR N. XII/4215 DEL 15.04.2025****TRA****L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO**, con sede legale

nel Comune di Bergamo in via Gallicciolli 4, P.IVA/C.F. 04114400163,

nella persona del Direttore Generale dott. Massimo Giovanni Giupponi

nato a Bergamo il 13.05.1964, domiciliato per la carica presso la sede

della ATS

**E**

il soggetto erogatore ..... (codice budget .....) con sede

legale nel Comune di ....., in Via ....., P.IVA/C.F. ....

nella persona di ....., nato a ..... il ....., C.F.

..... in qualità di Legale Rappresentante od altro soggetto

munito di potere di rappresentanza legale.

**Premesso che:**

- con l'Ente ..... è stato stipulato in data ..... un  
accordo contrattuale secondo lo schema tipo di contratto di cui  
alla DGR n. XII/4342 del 12.05.2025 per l'erogazione di prestazioni di  
..... per l'anno 2025;

- con DGR n. XII/4215 del 15.04.2025 la Giunta Regionale ha preso  
atto dell'aggiornamento trasmesso da tutti gli Enti erogatori in  
risposta alla nota della Direzione Generale Welfare n.

G1.2025.0003452 del 29.01.2025 richiamata in premessa e relativo ai

dati monitoraggio delle prestazioni di ricovero non erogate al

01.01.2025 e con anno di prenotazione compreso tra il 2020-2023;

- in riferimento a quanto previsto dalla DGR n. XII/4215/2025 l'Ente ha

trasmesso i volumi e la tipologia delle prestazioni di ricovero non

erogate e per le quali è stato previsto il recupero nel corso

dell'anno 2025;

- sulla base dei volumi e la tipologia di prestazioni comunicate sono

state definite da ATS le quote di risorse aggiuntive al budget relativo

alle prestazioni di ricovero e cura sottoscritto in data .....

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

a integrazione dell'accordo sottoscritto in data ....., le cui

disposizioni rimangono invariate per quanto non diversamente previsto

dal presente atto,

### **QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di ricovero e cura

programmate ma non erogate nel periodo 2020-2023 e per le quali è

stato previsto il recupero nel corso del 2025;

#### **Articolo 2 – Risorse assegnate**

All'Ente, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 3, viene

assegnata una quota di risorse pari ad € ..... (di cui € .....

per pazienti lombardi ed € .... per pazienti fuori regione) per

l'erogazione delle prestazioni di ricovero e cura programmate ma non

erogate nel periodo 2020-2023.

Le risorse assegnate non potranno essere storicizzate per l'anno 2025.

### **Articolo 3 – Regolamentazione**

Le risorse aggiuntive di cui all'articolo 2 sono vincolate esclusivamente al recupero delle prestazioni di ricovero e cura programmate ma non erogate nel periodo 2020-2023 e per le quali, come da elenco di dettaglio trasmesso ad ATS, è stato previsto il recupero nel corso del 2025.

Le risorse aggiuntive saranno riconosciute solo per remunerare le pratiche non già finanziate con le risorse di cui all'accordo contrattuale ordinario sottoscritto in data .....

Le prestazioni oggetto del presente addendum dovranno essere rendicontate nei flussi SDO utilizzando la codifica R nel campo "recuperi tempi di attesa".

Alla chiusura dell'esercizio 2025, sulla base del flusso SDO regionale validato, nel caso si evidenziasse un utilizzo non completo delle risorse aggiuntive assegnate, le stesse non potranno essere utilizzate per coprire un'eventuale iperproduzione per la restante casistica di prestazioni di ricovero.

Rimangono invariate le disposizioni e condizioni di cui al contratto stipulato tra le parti in data ..... e attualmente in essere.

### **Articolo 4 – Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto**

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente addendum contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l'abituale attività

ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente addendum contrattuale.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente addendum contrattuale.

#### **Art. 5 Durata**

Le presenti disposizioni integrative hanno validità con riferimento alle prestazioni aggiuntive di cui alla DGR n. XII/4215/2025 erogate nel corso dell'anno 2025.

Resta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 13 del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data .....

#### **Articolo 7- Imposta di bollo**

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore e viene assolta in maniera virtuale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Generale ATS di Bergamo

Dott. Massimo Giupponi

Il Legale Rappresentante dell'Ente